

# Statuto

## **LA MISSIONE DELLA COOPERATIVA**

La Cooperativa intende perseguire il proprio scopo mutualistico realizzando la seguente missione:

1. fornire ai soci prodotti e servizi convenienti, sicuri e adatti al loro benessere;
2. educare e incentivare al consumo consapevole, favorendo idonei stili di vita e modelli di alimentazione per la tutela della salute dei soci;
3. sviluppare la democrazia cooperativa;
4. incrementare il patrimonio sociale al fine di garantire alle future generazioni gli opportuni strumenti a sostegno dei valori cooperativi e mutualistici;
5. rispettare i principi di legalità, trasparenza ed equità ispirando a tali principi ogni rapporto con il mercato;
6. educare alla tutela della sostenibilità dell'ambiente e dello sviluppo del territorio;
7. sostenere e promuovere l'innovazione e lo sviluppo della Cooperativa;
8. valorizzare il lavoro e l'impegno dei dipendenti;
9. assicurare rapporti equi con gli altri protagonisti della filiera agroalimentare, coinvolgendo i fornitori in un processo di miglioramento e di reciproco vantaggio;
10. realizzare la strategia della sostenibilità per contribuire a migliorare gli ambienti fisici ed umani in cui la Cooperativa opera;
11. contribuire al benessere, allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori in cui la Cooperativa opera;
12. rafforzare e promuovere il Movimento Cooperativo, in coerenza con l'attività e gli obiettivi economici e sociali della Cooperativa.

### **TITOLO I**

#### **COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO – DURATA - – FINALITA' - OGGETTO**

##### **Articolo 1 – Denominazione, sede, durata e scopo**

1. È costituita con sede in Piombino (Li) – frazione Vignale Riotorto, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese, una società cooperativa di consumatori, sotto la denominazione di “Unicoop Etruria soc. coop”, in sigla “Unicoop Etruria s.c.”.
2. La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2100, prorogabile con deliberazione dell'assemblea straordinaria.
3. La Cooperativa aderisce alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue.
4. La Cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana.
5. Si conforma, inoltre, ai principi dell'Alleanza Cooperativa Internazionale e si ispira alla Carta dei Valori delle cooperative di consumatori.

##### **Articolo 2 - Finalità**

1. La Cooperativa si propone, in conformità ai principi accolti dall'Alleanza Cooperativa Internazionale, di cooperare attivamente con gli altri enti cooperativi su scala locale, nazionale ed internazionale al fine di curare, nel miglior modo possibile, gli interessi dei soci e della collettività.
2. La Cooperativa intende perseguire in specie e senza finalità speculative i seguenti scopi:
  - a) assolvere la funzione sociale di difesa del bilancio familiare dei soci e dei non soci, fornendo loro beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili e orientando i consumatori verso un consumo consapevole e responsabile;
  - b) sviluppare lo spirito di solidarietà e la democratica vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori anche tramite l'organizzazione delle attività sociali;
  - c) contribuire alla difesa dell'ambiente promuovendo e sostenendo iniziative in tal

senso;

- d) contribuire allo sviluppo e all'affermazione degli ideali propri del Movimento Cooperativo e Mutualistico, in coerenza con l'attività e gli obiettivi economici e sociali della Cooperativa;
- e) sollecitare un'attiva e democratica partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa;
- f) incentivare l'autofinanziamento, stimolare lo spirito di previdenza dei soci e tutelare il loro risparmio, promuovendo iniziative atte alla fruizione da parte dei soci di servizi di natura assicurativa e previdenziale;
- g) promuovere lo sviluppo dello scambio mutualistico verso nuovi bisogni di consumo dei soci come, a titolo esemplificativo, quello dei carburanti, dell'energia e altre *utilities* e delle comunicazioni, delle farmacie, corner salute, punti di ristoro e bar, offrendo servizi ed attività che consentano ai consumatori soci di ottenere beni e prestazioni di buona qualità alle migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto dell'ambiente e dello sviluppo delle fonti rinnovabili.

### Articolo 3 - Oggetto

1. La Cooperativa, in relazione alla propria Missione e alle finalità di cui all'Articolo 2, si propone di realizzare le seguenti attività:

a) acquisto, produzione, manipolazione, trasformazione di generi alimentari e non per la vendita a soci e terzi in negozi al dettaglio ed eventualmente anche in esercizi di somministrazione - ricercando con i fornitori accordi per il rispetto di standard di qualità e sicurezza dei prodotti nonché di tutela ambientale, che essa intende controllare avvalendosi di strutture e organismi interni ed esterni;

b) organizzare servizi accessori e complementari alla distribuzione;

c) gestione di magazzini per la vendita all'ingrosso a cooperative di consumo ed altri soggetti non in conflitto con gli interessi sociali, a maggior tutela dei consumatori.

2.. Con riferimento all'attività mutualistica e alla realizzazione degli interessi dei soci, nel rispetto del principio di parità di trattamento, la Cooperativa provvede a:

a) effettuare vantaggiose offerte riservate esclusivamente ai soci ed ai loro familiari;

b) ripartire i ristorni secondo i criteri stabiliti dal successivo art. 18;

c) tutelare il risparmio dei soci attraverso la raccolta di prestiti, esclusivamente finalizzata al conseguimento dell'oggetto sociale e disciplinata da apposito regolamento. È categoricamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico;

d) assicurare una idonea informazione sull'attività sociale ed attivare la partecipazione democratica dei soci alla vita della Cooperativa, segnatamente attraverso le assemblee separate e gli organismi territoriali e della partecipazione sociale;

e) promuovere, mediante apposite iniziative e servizi permanenti, lo svolgimento di attività culturali, ricreative ed in genere socialmente utili a favore dei soci e delle loro famiglie.

f) promuovere e realizzare l'espansione della rete di vendita a insegna Coop, anche attraverso la conclusione di accordi di collaborazione con terzi, anche di franchising;

3. Per l'attuazione degli scopi sociali la Cooperativa può stipulare contratti e compiere tutte le operazioni e tutti gli atti utili.

4. Sempre al fine di meglio conseguire l'oggetto sociale, la Cooperativa può assumere interessenze e partecipazioni in altre società cooperative, aderire ad enti ed organismi economici anche con scopi consortili o fideiussori, costituire o assumere partecipazioni in società di qualsiasi tipo, anche indirettamente utili a facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale.

5. Per l'attuazione degli scopi solidaristici la Cooperativa può costituire o partecipare allo sviluppo di Organizzazioni o Enti il cui scopo è volto al conseguimento di finalità di solidarietà sociale.

6. La Cooperativa svolge la propria attività anche con i terzi.

7. La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. Qualora la direzione del Gruppo sia affidata ad una cooperativa terza, l'adesione al Gruppo paritetico dovrà essere autorizzata dall'Assemblea ordinaria dei soci.

**8 Scambio mutualistico mediato o indiretto.** La Cooperativa – cogliendo una moderna interpretazione della propria missione – intende offrire ai propri soci l'opportunità di realizzare

lo scambio mutualistico non solo nelle strutture commerciali gestite direttamente dalla Cooperativa, ma anche indirettamente (c.d. “scambio mutualistico indiretto” o “scambio mutualistico mediato”), avvalendosi in questo caso dei beni e servizi erogati dalle società controllate o partecipate o comunque attraverso soggetti nei confronti dei quali sia possibile un efficace controllo delle modalità di erogazione e realizzazione di un servizio mutualistico più ampio, con i quali stabilire apposite convenzioni finalizzate ad erogare ai soci beni e/o servizi da ricondurre allo scambio mutualistico della Cooperativa ed a sua integrazione quale forma di scambio mutualistico mediato od indiretto. La Cooperativa si propone, pertanto, di realizzare servizi accessori e complementari alla distribuzione, in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze dei consumatori soci e non soci, mediante la gestione diretta o indiretta di società che realizzino la vendita al dettaglio di generi alimentari e non, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'apertura di librerie, la istituzione di centri estetici e di cura della persona, la vendita al dettaglio di carburanti e/o la prestazione di servizi in ambito energetico o di telefonia e comunque l'erogazione di beni o servizi rientranti nell'oggetto sociale della Cooperativa. Il Consiglio di Sorveglianza può emanare un apposito regolamento per la direzione e il coordinamento, destinato a disciplinare anche lo scambio mutualistico mediato.

## **TITOLO II SOCI**

### **Articolo 4 - Requisiti dei soci e Ammissione**

1. I motivi ideali, sociali, economici e gli obiettivi che guidano la Cooperazione di Consumo nell'assolvimento della sua funzione di interesse pubblico in difesa dei consumatori, impegnano i soci a divenire i protagonisti ed i realizzatori della politica economica e sociale della Cooperativa.

Il Titolo VI prevede, a tale scopo, le forme articolate di partecipazione del socio alla vita della Cooperativa.

2. Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore a 50.

3. Possono essere soci le persone fisiche maggiorenni, le associazioni, le società e gli enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, che intendano avvalersi dell'attività della Cooperativa con esclusione di:

a). coloro che esercitino un'attività, in proprio o per conto di terzi, i cui scopi siano in contrasto con gli interessi della Cooperativa medesima;

b) coloro che esercitino in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa, che siano suscettibili, per dimensioni e caratteristiche, di configurare un rapporto di concorrenza effettiva e perciò conflittuale con gli interessi e le finalità sociali.

4. L'aspirante socio dovrà presentare al Consiglio di Gestione domanda scritta contenente le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, residenza o domicilio luogo, data di nascita, cittadinanza;

b) per le persone giuridiche: denominazione, ragione sociale, sede legale e posta elettronica certificata;

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa;

d) quota che intende sottoscrivere entro i limiti stabiliti dalla legge;

e) dichiarazione di attenersi allo statuto sociale, ai regolamenti interni e alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

5. La domanda di ammissione presentata dai soggetti di cui alla lettera b) del comma 4. dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere quanto previsto dal comma 4. del presente articolo ed essere corredata da copia dello statuto e dall'estratto della deliberazione con la quale l'organo sociale competente ha deciso di richiedere l'ammissione a socio, nonché di obbligarsi a versare la quota che intende sottoscrivere e di accettare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali della Cooperativa.

6. Il Consiglio di Gestione provvede motivatamente sulla domanda con apposita deliberazione da comunicarsi all'interessato nei successivi sessanta giorni.

7. L'accoglimento avrà efficacia solo dopo che la relativa deliberazione sia stata trascritta nel libro soci: il che avrà luogo solo dopo che il richiedente ammesso abbia effettuato il versamento della quota sottoscritta e sempreché vi provveda nei tempi e nei termini indicati nella comunicazione di accoglimento.

8. In caso di rigetto della domanda di ammissione, la relativa delibera, adeguatamente motivata, deve essere comunicata, entro 60 giorni da quello della decisione, all'interessato che, entro i successivi 60 giorni, può chiedere che sulla propria istanza si pronunci l'Assemblea dei soci nella prima adunanza utile. L'eventuale accoglimento della domanda di ammissione da parte dell'Assemblea è vincolante per il Consiglio di Gestione che deve deliberare l'ammissione del ricorrente.

9. Nella relazione al bilancio il Consiglio di Gestione espone le determinazioni assunte in tema di ammissione di nuovi soci e ne illustra le ragioni.

## **Articolo 5 - Diritti ed Obblighi dei soci**

1. La Cooperativa intende conformare il proprio rapporto con il socio a criteri di trasparenza ed informazione.

Al fine di garantire una maggiore trasparenza nello svolgimento delle attività mutualistiche i soci hanno diritto:

- a) di partecipare attivamente alla vita della Cooperativa;
- b) di ottenere informazioni, mediante accesso ai siti web della Cooperativa, relativamente: a) ai bilanci nella loro versione completa, compresa la nota integrativa, e ai rapporti relativi agli sconti applicati esclusivamente ai soci, per gruppi di prodotti, dai quali si deduce la quota media dello sconto, l'ammontare totale e il numero dei soci che ne hanno beneficiato; b) alle iniziative assunte dalla Cooperativa in favore dei soci e relativi costi; c) alle iniziative assunte dalla Cooperativa in favore delle comunità e relativi costi;
- c) di utilizzare l'*house organ* al fine di rafforzare la consapevolezza dei soci sulle attività della Cooperativa medesima oppure, ove istituiti corner informatici per l'accesso alle informazioni di cui al punto 2) che precede, di ottenere la comunicazione con la Cooperativa in termini propositivi o critici;
- d) di sollecitare lo scambio mutualistico;
- e) di esaminare il libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, nonché di ottenerne estratti a loro spese.

2. Ogni anno la Cooperativa, in seguito alla approvazione del bilancio dell'esercizio precedente da parte del Consiglio di Sorveglianza, oltre a pubblicare su almeno uno dei propri siti web le informazioni di cui al n. 2 del comma 1 contestualmente le rende fruibili sul proprio *house organ* e, laddove istituiti nei principali punti vendita, anche su appositi corner informatici.

3. È rimessa al Consiglio di Gestione la possibilità di decidere tempistiche diverse di pubblicazione delle informazioni di cui al n. 2) del comma 1 del presente articolo, così come diverse od ulteriori modalità, sempre comunque nel rispetto dei requisiti minimi qui previsti, al fine di rafforzare la consapevolezza dei soci sulle attività svolte dalla Cooperativa stessa e favorire la loro partecipazione.

4. La Cooperativa promuove, anche mediante pubbliche consultazioni di tutti i soci e mediante la costituzione di un'apposita funzione organizzativa a ciò dedicata, lo scambio di informazioni e il dialogo tra i soci e la Cooperativa volto a favorire proposte dei soci sulle questioni inerenti all'assortimento, qualità e convenienza dei beni e servizi prestati, alla presenza territoriale della Cooperativa e alle caratteristiche dei punti vendita, nonché alle iniziative di promozione o sostegno sociale da effettuarsi nelle aree di insediamento in conformità alla funzione mutualistica e alla responsabilità sociale della Cooperativa.

5. I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) all'osservanza dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a comunicare tempestivamente con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento ogni variazione di indirizzo, eventuale sottoposizione a procedura concorsuale e ogni notizia rilevante ai fini del rapporto sociale.

d) a operare e comportarsi nei confronti della Cooperativa, delle sue controllate e partecipate nonché delle società attraverso le quali la stessa svolge in via mediata lo scambio mutualistico ai sensi dell'art 3.8, così come degli altri soci, secondo i principi di lealtà e di rispetto e coerentemente ai principi di mutualità e solidarietà;

e) a partecipare all'attività sociale ed allo scambio mutualistico, anche in via mediata nelle forme definite dall'art. 3.8 - di norma e compatibilmente con le proprie esigenze - acquistando le merci o usufruendo dei servizi offerti dalla Cooperativa, direttamente o per tramite delle strutture da essa approntate

#### **Articolo 6 - Scioglimento del rapporto**

1. Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci può verificarsi:

- a. per recesso, esclusione o per causa di morte se il socio è persona fisica;
- b. per recesso, esclusione o estinzione se il socio è diverso da persona fisica.
- c. per inattività del socio

2. Ove pervenga notizia che la morte o l'estinzione del socio non sono state comunicate alla Cooperativa, il Consiglio di Gestione accerta con apposita deliberazione l'avvenuto scioglimento del rapporto e ne dà le opportune comunicazioni.

#### **Articolo 7 - Recesso**

1. Il recesso è ammesso in ogni tempo:

- a) nei casi previsti dal primo comma dell'art. 2437 del codice civile;
- b) nel caso in cui il socio trasferisca la propria residenza all'estero o, se in Italia, in un comune ricadente nel territorio di una provincia nella quale non venga a quel momento svolta l'attività sociale;
- c) quando la Cooperativa trasferisca i propri luoghi di attività fuori del raggio nel quale possa correntemente esplicarsi il rapporto sociale;
- d) a seguito della perdita dei requisiti per l'ammissione;
- e) in ogni altro caso a condizione che al momento del ricevimento del preavviso (che dovrà essere di almeno novanta giorni) siano già completamente decorsi almeno due anni dalla data di effettiva ammissione di cui al precedente art. 4.7.

Nel caso di esistenza di un rapporto di prestito sociale temporalmente vincolato tra il socio e la Cooperativa, in tal caso il diritto di recesso potrà esercitarsi solo dopo la naturale scadenza del contratto di prestito sociale vincolato.

Il recesso non può essere parziale

2. La volontà di esercitare il recesso deve essere comunicata in modo inequivoco tramite posta elettronica certificata ovvero lettera raccomandata di efficacia ricettizia da indirizzare nella sede legale della Cooperativa.

Ricevuta la domanda di recesso il Consiglio di Gestione, entro i successivi 60 giorni, valutata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge o dallo statuto, determina in merito con apposita deliberazione da comunicare al socio nei successivi quindici giorni.

3. In caso di accoglimento della domanda il recesso ha effetto dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione della relativa deliberazione

4 I soci receduti possono essere riammessi.

#### **Articolo 8 – Esclusione, morte ed esclusione per inattività'**

1. L'esclusione comporta (fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 Liquidazione e rimborso della quota) la perdita dei diritti spettanti al socio e opera nei confronti dei soci che:

- a) siano stati dichiarati interdetti, o inabilitati anche temporaneamente, o abbiano perso una o più delle condizioni previste per l'ammissione;
- b) non abbiano ottemperato alle disposizioni dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) senza giustificato motivo, e pur dopo formale sollecitazione e diffida, non effettuino entro il termine loro fissato dal Consiglio di Gestione i versamenti stabiliti nell'articolo 5 o il pagamento di altri loro eventuali debiti verso la Cooperativa a qualsiasi altro titolo;

d) non abbiano tempestivamente comunicato, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, il cambio di indirizzo effettivo e/o eletto (come accertato tramite verifica postale);

e) in qualunque modo arrechino un danno materiale o morale alla Cooperativa;

f) se rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 4.4 lett. b), siano posti in liquidazione (anche coatta) o siano sottoposti o abbiano fatto ricorso a procedure concorsuali.

2. La deliberazione di esclusione è adottata dal Consiglio di Gestione e deve essere comunicata all'ex socio nei successivi trenta giorni.

3. Le modalità attuative relative al presente articolo sono disciplinate con regolamento.

4. La cancellazione del socio deceduto dal libro dei soci è disposta dal Consiglio di Gestione previa presentazione del certificato di decesso del socio da parte degli aventi causa

5. Il Consiglio di Gestione, conformandosi a quanto stabilito dalla specifica normativa, procede annualmente all'esclusione del socio che, nel, nel corso dell'esercizio sociale precedente:

- non ha partecipato ad almeno una riunione dell'assemblea ordinaria, straordinaria o consultiva o del consiglio della Sezione Soci;

- né abbia acquistato beni o servizi, neanche mediante lo scambio mutualistico mediato di cui al precedente art. 3.8;

- né abbia intrattenuto con la Cooperativa rapporti finanziari, quali il prestito sociale.

In considerazione della particolarità di questa ipotesi di esclusione, la cui adozione è prevista per legge, le deliberazioni collettive in materia di esclusione dei soci inattivi potranno, in alternativa a quanto previsto in questo articolo dello Statuto, essere comunicate mediante pubblicazione su apposito spazio del sito web della Cooperativa, evidenziando esclusivamente i numeri di carta socio corrispondenti ai soci esclusi, così che ciascuno di essi abbia la possibilità di verificare la propria eventuale esclusione. Di tale pubblicazione deve essere altresì dato avviso mediante ulteriori opportune forme di comunicazione rivolte ai soci. Fermo il diritto di impugnazione della delibera di esclusione per inattività, entro l'esercizio sociale in corso alla data della pubblicazione sul sito web, il socio escluso potrà fornire, con richiesta scritta al Consiglio di Gestione qualsiasi elemento atto a provare i rapporti intrattenuti con la Cooperativa domandando la revoca del provvedimento di esclusione. Il Consiglio di Gestione provvede entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda. In caso di mancata revoca del provvedimento di esclusione entro il predetto termine, l'interessato potrà, entro 60 (sessanta) giorni, attivare il procedimento di arbitrato previsto dall'articolo 48 per ottenere la riammissione a socio della Cooperativa.

### **Articolo 9 - Liquidazione e rimborso della quota**

1. In caso di morte, estinzione, recesso o esclusione la quota eventualmente rivalutata viene liquidata nei confronti degli aventi diritto sulla base del bilancio dell'esercizio dell'anno in cui il Consiglio di Gestione ha adottato la relativa deliberazione ed è rimborsata entro centottanta giorni dalla data di approvazione di detto bilancio.

2. Il rimborso dovrà essere richiesto dall'avente diritto mediante lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC) che deve giungere alla Cooperativa entro il termine di prescrizione legale di cinque anni decorrenti dal giorno dell'approvazione del bilancio suddetto. Il rimborso della quota sociale potrà essere richiesto anche presso i punti vendita della Cooperativa tramite apposita procedura informatica e riconoscimento dell'identità dell'avente diritto.

3. Le quote non rimborsate e per cui sia maturata prescrizione sono accantonate nel fondo di riserva indivisibile

## **TITOLO III SOCI FINANZIATORI E STRUMENTI FINANZIARI**

### **Articolo 10 – Soci Finanziatori**

1. La Cooperativa può:

a) ammettere soci finanziatori ai sensi degli articoli 2525 e 2526 del Codice Civile;

- b) ammettere soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i quali ai sensi del presente Statuto rientrano nella più ampia categoria di Soci Finanziatori;
- c) emettere azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Ai Soci Finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano, in ogni caso, le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le condizioni di incompatibilità e le condizioni di trasferimento. Non possono comunque divenire Soci Finanziatori quanti esercitano imprese in concorrenza diretta con quella della Cooperativa con eccezione dei soggetti aderenti ad ANCC e/o Coop Italia, che tali non sono considerati.

Particolari diritti patrimoniali e/o amministrativi attribuiti alla categoria dei soci finanziatori saranno determinati dalla delibera e dal Regolamento di emissione.

#### **Articolo 11 - Soci sovventori**

1. Possono essere ammessi come soci sovventori altri soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che apportino capitale destinato alla costituzione di specifici fondi volti all'attuazione di programmi di sviluppo aziendale.

Spetta alla Cooperativa determinare il periodo minimo necessario per il completamento dei progetti di sviluppo, nel quale non è consentito il recesso al socio sovventore, che deve accettare per iscritto la limitazione.

2. Ai soci sovventori può essere attribuito sino ad un quinto dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nelle Assemblee; ciascun socio sovventore può esprimere non più di cinque voti.

3. Particolari diritti patrimoniali e/o amministrativi attribuiti alla categoria dei soci finanziatori saranno determinati dalla delibera e dal Regolamento di emissione.

#### **Articolo 12 - Possessori di azioni di partecipazione cooperativa**

1. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato.

2. Le azioni di partecipazione cooperativa devono contenere, oltre alle indicazioni di cui all'art. 2354 del Codice Civile, anche la denominazione: "Azione di Partecipazione Cooperativa".

3. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

4. Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dall'art. 5, commi 7, 8 e 9, della legge n. 59/1992.

5. Con apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione pluriennale. L'Assemblea Speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa determina le modalità di funzionamento dell'Assemblea stessa e di nomina del Rappresentante Comune.

6. Il Rappresentante Comune dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa può:

a) esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni;

b) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Speciale di categoria;

c) tutelare, nei modi previsti dalla Legge e dallo Statuto, gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Particolari diritti patrimoniali e/o amministrativi attribuiti alla Categoria dei soci finanziatori saranno determinati dalla delibera e dal Regolamento di emissione

#### **Articolo 13 – Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP) -**

1. Ai sensi dell'art. 2346, ultimo comma, del Codice Civile, richiamato dall'art. 2526 del Codice Civile, la Cooperativa può emettere Strumenti Finanziari Partecipativi, nel seguito "SFP", a fronte di apporti di capitale di rischio in denaro o in natura, i quali non conferiscono ai sottoscrittori la qualità di soci.

2. L'emissione degli SFP da parte della Cooperativa avviene sulla base di una delibera



dell'Assemblea straordinaria; detta delibera delega al Consiglio di Gestione l'adozione di uno specifico Regolamento di Emissione che disciplina il contenuto, i diritti e ogni altro aspetto rilevante degli SFP emessi, a specificazione ed integrazione delle previsioni statutarie e nei limiti dei principi e dei criteri determinati dallo Statuto e dalla stessa delibera assembleare.

3.L'Assemblea Straordinaria determina:

- a) l'ammontare complessivo dell'emissione, l'eventuale frazionamento in più emissioni, i termini entro i quali l'emissione deve essere attuata;
- b) le ulteriori regole richieste dall'art. 2346 ultimo comma del Codice Civile, così come meglio formulate nel seguito del presente articolato.

4.Con la delibera di emissione l'Assemblea delega il Consiglio di Gestione alla fase attuativa dell'emissione stessa, nonché alla redazione del Regolamento di Emissione degli SFP in conformità alle disposizioni previste nello Statuto; il Regolamento di Emissione può essere modificato sempre con delibera del Consiglio di Gestione, purché conforme ai contenuti della delibera assembleare di emissione.

5.Gli apporti dei sottoscrittori di SFP non sono imputabili a capitale, ma costituiscono comunque una voce del patrimonio netto contabile; a fronte di essi la Cooperativa iscrive un'apposita riserva di patrimonio netto, disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento di Emissione.

6.L'emissione e il collocamento degli SFP spettano al Consiglio di Gestione, in conformità alla delibera di assemblea straordinaria e al Regolamento di Emissione approvato dal Consiglio stesso in base al deliberato assembleare

#### **Articolo 14 - Obbligazioni**

1. La Cooperativa, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile, può emettere, con deliberazione del Consiglio di Gestione, obbligazioni ordinarie. In tal caso, con regolamento approvato dal medesimo Consiglio di Gestione, sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le modalità di circolazione;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

Anche con più emissioni, la Cooperativa non può emettere obbligazioni in misura superiore al limite del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

2. I sottoscrittori di obbligazioni si costituiscono in apposita Assemblea Speciale, ad essa e al relativo Rappresentante Comune si applica quanto previsto ai sensi di Legge e del presente Statuto.

### **TITOLO IV CAPITALE SOCIALE - GESTIONE SOCIALE - BILANCIO**

#### **Articolo 15 Patrimonio Sociale**

1. Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e illimitato ed è costituito:
  - i. da un numero di quote individuali corrispondente al numero complessivo dei soci.
  - ii. dall'ammontare delle azioni nominative attribuite ai Soci Finanziatori e dalle azioni di partecipazione cooperativa, ove emesse, ciascuna del valore nominale di € 500,00. I conferimenti relativi alle azioni dei Soci Sovventori sono specificatamente imputati al "Fondo per lo Sviluppo Tecnologico e per il Potenziamento Aziendale".
- b) dagli Strumenti Finanziari Partecipativi imputati ad apposita riserva divisibile del patrimonio netto;
- c) dal Fondo di Riserva Legale indivisibile, costituito:
  - i.) dal prelevamento in misura non inferiore al 30% sui residui attivi di ogni esercizio;
  - ii) dalle eventuali quote di capitale sociale non rimborsate ai Soci Cooperatori a qualsiasi titolo esclusi o prescritte per il decorso del termine di cui all'art. 9;
- d) dall'eventuale fondo di riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo di riserva, anche indivisibile, costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge o per Statuto.

#### **Articolo 16 Quote**

1. Le quote sono solo nominative e i soci non possono trasferirne la proprietà o altro diritto reale, sottoporle a pegno o costituirvi altro vincolo o diritto a favore di terzi.
2. La quota sociale può essere trasferita solo previa autorizzazione del Consiglio di Gestione.
3. Il socio che intende trasferire la propria quota deve chiedere l'autorizzazione al Consiglio di Gestione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, accludendo la propria carta socio, o tramite posta elettronica certificata (PEC), salva la riconsegna / annullamento della carta socio ad autorizzato ed eseguito trasferimento.
4. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, il Consiglio di Gestione deve assumere una decisione in merito alla richiesta che va notificata all'interessato. Contro il rigetto della richiesta da parte del consiglio, il socio può ricorrere al Collegio Arbitrale.
5. Nel caso di accoglimento dell'istanza, o decorso vanamente il termine entro cui il Consiglio di Gestione deve pronunciarsi, il socio è libero di trasferire la quota e il Consiglio di Gestione deve iscrivere nel libro soci il terzo cessionario purché abbia i requisiti necessari e non ricorrano le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 3.

#### **Articolo 17 Bilancio**

1. Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere approvato dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il parere delle assemblee consultive delle Sezioni Soci di cui all'art. 27.
2. La relazione al bilancio di esercizio del Consiglio di Gestione indica i criteri seguiti nella gestione sociale in funzione delle finalità statutarie ed in particolare per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché la condizione di prevalenza dell'attività svolta in favore dei soci. In caso di emissione di azioni di partecipazione cooperativa, il Consiglio di Sorveglianza in occasione dell'approvazione del bilancio, approva l'eventuale programma pluriennale finalizzato allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 12.

#### **Articolo 18 Ristorni**

1. L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Sorveglianza, sentito il Consiglio di Gestione, l'attribuzione differita del vantaggio mutualistico al socio attraverso il ristorno, quale restituzione di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio per gli acquisti di beni effettuati nell'anno, alla cui quantità e qualità è commisurata l'entità del ristorno.
2. A tale proposito, l'Assemblea stabilirà, anche con un apposito Regolamento, quali siano i criteri, non solo quantitativi ma anche qualitativi, dello scambio mutualistico rilevanti ai fini della distribuzione del ristorno, identificandoli, ad esempio, nelle caratteristiche dei beni e/o servizi acquistati o in specifiche merceologie, ovvero considerando altri elementi significativi del rapporto tra il socio e la Cooperativa.
3. La Cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci.
4. Le somme complessive restituibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la Cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.
5. Il Consiglio di Gestione, di intesa con il Consiglio di Sorveglianza, delibera sulla proposta di distribuzione del ristorno previa consultazione con il Consiglio Generale delle Sezioni Soci.

#### **Articolo 19 Destinazione degli utili**

1. L'utile di esercizio risultante dal bilancio sarà destinato dall'assemblea ordinaria come segue:
  - a) per almeno il 30% al fondo di riserva legale;
  - b) per la quota stabilita dalla legge al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
  - c) l'eventuale residuo, a discrezione dell'assemblea:

(i) a remunerazione degli Strumenti Finanziari Partecipativi, fino a concorrenza di quanto previsto nel Regolamento di Emissione, ed alla ricostituzione della riserva costituita con gli apporti degli Strumenti Finanziari Partecipativi, ove erosa da perdite secondo quanto previsto dall'art. [...];

(ii) a remunerazione delle azioni dei Soci Finanziatori, nei limiti stabiliti dall'art. 2514, lett. b), Codice Civile, e secondo le modalità stabilite dal precedente Titolo III;

(iii) una quota per rivalutazione del capitale sociale in misura non superiore al massimo consentito dalle leggi speciali per le cooperative;

(iv) una quota al fondo di riserva straordinaria.

L'utile residuo è destinato a riserva indivisibile, ordinaria e straordinaria.

## **TITOLO V REQUISITI MUTUALISTICI**

### **Articolo 20 Dividendi**

1. È vietata la distribuzione dei dividendi ai Soci Cooperatori.

2. È vietato remunerare gli strumenti finanziari, eventualmente sottoscritti dai Soci Cooperatori, in misura superiore a due punti percentuali (2%) rispetto al limite massimo previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c .

### **Articolo 21 Indivisibilità delle riserve**

È vietato distribuire le riserve, sotto qualsiasi forma, fra i soci durante la vita sociale.

La riserva formata con l'apporto di Strumenti Finanziari Partecipativi è divisibile solo in favore dei Titolari degli stessi qualora ne sussistano i presupposti in relazione alle previsioni del Regolamento di Emissione o all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

È sempre fatta salva l'eventuale costituzione di riserva divisibile a favore dei Soci Finanziatori.

### **Articolo 22 Devoluzione del patrimonio**

In caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale (dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato e rivalutato, la riserva formata con l'apporto degli Strumenti Finanziari Partecipativi) sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

### **Articolo 23 Inderogabilità delle clausole mutualistiche**

1. Le clausole mutualistiche di cui agli articoli 20, 21 e 22 sono inderogabili e devono essere osservate. Per la loro modifica o soppressione l'assemblea straordinaria all'uopo convocata è regolarmente costituita quando nelle assemblee separate che l'hanno preceduta siano stati complessivamente presenti o rappresentati almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto e sia deliberata con la maggioranza dei due terzi dei soci rappresentati dai delegati presenti eletti dalle assemblee separate.

## **TITOLO VI**

### **ORGANISMI TERRITORIALI E DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE**

#### **Articolo 24 Organismi Territoriali**

1. La Cooperativa predisporre un'organizzazione sociale che ha come fine quello di consentire e sollecitare la massima partecipazione dei soci alla vita sociale e all'attività della Cooperativa.

Per il raggiungimento del fine di cui sopra la Cooperativa istituisce gli Organismi Territoriali, cioè istanze organizzative intese a raccogliere e organizzare la partecipazione dei soci nella dimensione territoriale in cui si articola l'attività della Cooperativa e in cui di norma avviene lo scambio mutualistico.

2. Gli Organismi Territoriali sono: le Sezione Soci e, ove costituiti secondo quanto di seguito previsto, le Aree Vaste.

3. Le Sezioni Soci sono l'ambito di base dell'organizzazione territoriale.

4. Le Aree Vaste sono organismi che raggruppano più Sezioni Soci.

5. Gli Organismi Territoriali hanno un particolare rapporto con gli altri organi istituzionali della Cooperativa, sia in relazione alla necessità di consultazione su specifiche materie, sia in relazione al processo necessario al rinnovo del Consiglio di Sorveglianza, mediante la proposta alla Commissione Elettorale di candidature, come previsto da un apposito Regolamento Elettorale.

### **Articolo 25 Finalità degli Organismi Territoriali**

Attraverso la partecipazione agli Organismi Territoriali, i soci perseguono la missione, gli obiettivi e tendono a realizzare i principi propri della Cooperazione, secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

La organizzazione in Organismi Territoriali ha inoltre lo scopo:

- a) di mantenere vivo e consolidare tra i soci il vincolo associativo proprio dell'organizzazione cooperativa;
- b) di instaurare e consolidare rapporti organici tra la collettività dei soci e gli organi della Cooperativa, avendo particolare riferimento al Consiglio di Sorveglianza;
- c) di sollecitare un attivo interessamento ed una partecipazione consapevole dei soci ai problemi e alla vita dell'impresa cooperativa, al fine di favorire l'indirizzo della sua attività e di instaurare un controllo responsabile sulla sua gestione;
- d) di contribuire alla divulgazione dell'idea della mutualità cooperativa;
- e) di facilitare la convocazione e lo svolgimento delle Assemblee separate ed accrescere la partecipazione informata alle stesse.

### **Articolo 26 Sezione Soci**

1. I soci della Cooperativa sono raggruppati in Sezioni Soci, che costituiscono un'articolazione organica del corpo sociale.,

Un apposito Regolamento dell'Organizzazione Sociale provvederà a regolamentarne in maniera più dettagliata la disciplina delle Sezioni Soci.

2. La Sezione Soci organizza le realtà territoriali comprese nel suo ambito per sollecitare la partecipazione in maniera capillare e ciascuna Sezione Soci comprende un numero di soci non inferiore a 4.500 (quattromilacinquecento) e comprende i soci della Cooperativa che hanno presentato la domanda di ammissione e sono stati ammessi nei punti vendita di un dato territorio come previsto dal Consiglio di Sorveglianza. I soci di una Sezione che si riducano ad un numero minore di 4500 sono assegnati dal Consiglio di Sorveglianza ad una sezione confinante.

3. La Sezione Soci articola ed organizza le proprie attività attraverso l'Assemblea consultiva delle sezioni della Sezione Soci, il Consiglio della Sezione Soci, il Presidente del Consiglio Sezione Soci, e il Vice Presidente; tali organi assolvono alle proprie funzioni nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento dell'Organizzazione Sociale.

Per ognuna delle Sezione Soci deve essere tenuto un libro delle adunanze delle Assemblee sul quale dovranno essere trascritti anche i verbali delle stesse.

4. Le Sezioni soci:

- a) realizzano le attività sociali da loro annualmente stabilite con autonomia di spesa nell'ambito del budget predisposto dal consiglio di gestione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza;
- b)- esprimono la volontà del/rappresentano il corpo sociale nel proprio territorio;
- c) hanno facoltà di proposta relativamente alla gestione dei punti di vendita del loro territorio;
- d)- hanno diritto di partecipare al processo elettorale del Consiglio di sorveglianza che esercitano secondo le previsioni dell'apposito Regolamento.

### **Articolo 27 Assemblea Consultiva delle Sezioni Soci**

1. Le assemblee consultive delle sezioni soci possono essere convocate per esprimere al Consiglio di Sorveglianza pareri relativi all'attività della cooperativa nei territori di competenza delle sezioni stesse.

2. Le assemblee consultive forniscono parere obbligatorio non vincolante prima dell'approvazione del bilancio di esercizio da parte del consiglio di sorveglianza. Al verificarsi di acclarate cause di forza maggiore, accertate dal consiglio di sorveglianza, che rendano

impossibile lo svolgimento delle assemblee consultive quest'ultime possono non essere convocate.

3. Le assemblee consultive sono convocate dal presidente del consiglio di sezione, sentito preventivamente il presidente del consiglio di sorveglianza per concordare l'ordine del giorno. In assenza del presidente del consiglio di sezione soci l'assemblea potrà essere convocata dal presidente del consiglio di sorveglianza.

4. Le convocazioni delle Assemblee consultive sono effettuate con avviso affisso, almeno otto giorni prima della data di convocazione, nei punti di vendita dei territori di competenza della sezione.

5. Hanno diritto di assistere all'assemblea consultiva di sezione e di partecipare alle sue discussioni anche i membri del consiglio di sorveglianza.

### **Articolo 28 Consiglio di Sezioni Soci**

1 I Soci di ciascuna Sezione eleggono un proprio consiglio.

2. I compiti del Consiglio, l'ordinamento e il funzionamento, il metodo di elezione da parte dell'Assemblea della Sezione Soci ed il numero dei suoi componenti sono disciplinati da apposito Regolamento dell'Organizzazione Sociale e Regolamento Elettorale, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci

### **Articolo 28 bis Consulta dei Presidenti e dei Vice Presidenti delle Sezioni Soci**

1. I presidenti e i vicepresidenti di sezione soci si riuniscono in una consulta convocata mediamente una volta al mese dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

2. La consulta ha funzioni consultive e propositive.

### **Articolo 29 Le Aree Vaste**

1. Le Aree Vaste sono istanze dell'organizzazione sociale territoriale.

La loro istituzione non è obbligatoria, ma ove se ne ritenga l'opportunità è disposta dal Consiglio di Sorveglianza, in accordo con quanto previsto dal Regolamento per l'Organizzazione Sociale. Il Consiglio di Sorveglianza -determina l'ambito territoriale delle Aree Vaste nei quali sono raggruppati più Sezioni Soci, secondo criteri di omogeneità sociale e territoriale.

Il Regolamento dell'Organizzazione Sociale stabilisce più precisamente prerogative e funzioni delle Aree Vaste.

### **Articolo 30 Consiglio Generale delle Sezioni Soci**

1. Il Consiglio Generale delle Sezioni Soci, costituito dall'insieme di tutti i componenti dei consigli di sezione soci, deve essere convocato dal Consiglio di Sorveglianza almeno una volta l'anno, per essere informato circa l'intera attività svolta nel primo semestre dell'esercizio. Per cause di forza maggiore, accertate dal Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio Generale delle Sezioni Soci può non essere convocato. In alternativa, devono essere convocati i singoli Consigli di Sezione Soci.

2. Al fine di raccogliere indicazioni, suggerimenti e pareri, il Consiglio di Sorveglianza può altresì consultare il Consiglio Generale delle Sezioni Soci ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Il Consiglio Generale delle Sezioni Soci è convocato dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza mediante comunicazione a ciascun componente del Consiglio di Sezione soci in forma di lettera, e-mail, fax, o altro idoneo mezzo, non meno di cinque giorni prima di quello fissato per la riunione

### **Articolo 30 bis - I gruppi di interesse**

I Gruppi di Interesse sono istanze della organizzazione sociale, che aggregano i soci non su base territoriale, ma attorno a specifici interessi dei soci, individuati su base omogenea, correlati alle modalità di svolgimento dello scambio mutualistico, all'oggetto dello stesso, a particolari modalità di svolgimento del rapporto sociale con la Cooperativa o a rapporti con la comunità.

La loro istituzione non è obbligatoria, ma ove se ne ritenga l'opportunità è disposta dal Consiglio di Sorveglianza, in accordo con quanto previsto dal Regolamento per l'Organizzazione Sociale, sentito il parere della Consulta delle Sezioni Soci o su proposta di quest'ultima.

La delibera di istituzione dello specifico Gruppo di interesse, ne stabilisce e ne disciplina il funzionamento, le modalità di adesione da parte dei soci e le concrete attribuzioni che possono prevedere, sulle materie di competenza, pareri consultivi non vincolanti; fissa altresì le soglie dimensionali e le modalità attraverso le quali dare rappresentanza ai Gruppi di interesse nel Consiglio Generale delle Sezioni Soci.

## **TITOLO VII ASSEMBLEE**

### **Articolo 31 Convocazione**

1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie; esse devono essere precedute dalle assemblee separate.

2. Le assemblee sono convocate dal Consiglio di Gestione, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Sorveglianza, almeno una volta all'anno entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge e comunque qualora abbiano luogo le assemblee separate, l'assemblea è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso il Consiglio di Gestione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

La convocazione ha luogo mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo che può anche essere in un comune diverso da quello ove la società ha sede, purché in Italia a data e l'ora di prima e seconda convocazione, con intervallo di almeno ventiquattro ore.

3. L'avviso deve essere esposto in tutti i punti di vendita della cooperativa e pubblicato sul quotidiano di maggior diffusione del luogo dove la Cooperativa ha sede legale o attraverso il sito internet della Cooperativa nonché comunicato ai soci attraverso l'utilizzo di strumenti telematici almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione della prima assemblea separata.

Nei tempi sopraindicati per l'avviso di convocazione, sarà data comunicazione scritta, a mezzo di lettera raccomandata, PEC o altro mezzo equipollente, agli amministratori, ai Presidenti degli organismi territoriali di rappresentanza dei soci, alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue e alla Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori, o comunque in altro modo denominate o rappresentate.

4. Fermi i poteri di convocazione statuiti da disposizioni di legge o di questo statuto, le assemblee possono essere convocate anche dal Consiglio di Sorveglianza, previa comunicazione al presidente del Consiglio di Gestione.

5. Il Consiglio di Gestione o il Consiglio di Sorveglianza potranno, a loro discrezione, usare qualunque altra forma di pubblicità in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dalla legge e dal presente statuto.

### **Articolo 32 Competenze**

1 Le competenze dell'Assemblea sono determinate con riferimento a quanto disposto dall'art. 2364 bis c.c., in ragione del Modello di Amministrazione e controllo adottato, che è quello dualistico.

2. L'assemblea ordinaria:

- a) delibera sulla destinazione degli utili e sugli eventuali ristorni;
- b) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, nonché il suo Presidente;
- c) nell'anno precedente la scadenza del Consiglio di Sorveglianza, su proposta del detto organo in carica, determina il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per i tre successivi esercizi;
- d) nell'anno precedente la scadenza del Consiglio di Sorveglianza, nomina, su proposta del detto organo in carica, la Commissione Elettorale e il relativo presidente
- e) sentito il Consiglio di Sorveglianza, nomina il soggetto cui è affidato l'incarico di effettuare la revisione legale dei conti e provvede alla sua revoca;
- f) determina il compenso per i componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Presidente nonché il corrispettivo spettante al soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti;
- g) approva – con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria - i regolamenti previsti dal presente statuto, che incidono sullo scambio mutualistico, sull'Organizzazione sociale, che

determinano i criteri per il Ristorno le modalità di elezione degli organi sociali nonché ogni altro regolamento che le venga proposto;

h) delibera l'eventuale azione di responsabilità nei confronti del Consiglio di Sorveglianza e nei confronti del Consiglio di Gestione, su proposta del Consiglio di Sorveglianza che provvede alla sua convocazione;

i) approva il bilancio nel caso in cui il Consiglio di Sorveglianza ne ometta o rifiuti l'approvazione o qualora lo richieda un terzo dei componenti in carica del Consiglio di Gestione o dei componenti il consiglio di sorveglianza del Consiglio di Sorveglianza, con istanza scritta motivata rivolta al Presidente del Consiglio di Sorveglianza;

j) delibera, su richiesta del proponente, in ordine al mancato accoglimento dell'istanza di ammissione da parte del Consiglio di Gestione;

k) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

3. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, salvo quanto disposto dal successivo art. 37 lettera j) sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori (scegliendoli preferibilmente fra i soci) e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera in ogni caso sull'emissione delle azioni dei Soci Finanziatori e sull'emissione degli Strumenti Finanziari Partecipativi;

4 L'avviso di convocazione dell'assemblea indicherà in ogni caso le modalità ed il termine entro il quale le domande potranno pervenire alla Cooperativa; tale termine dovrà comunque essere anteriore di almeno 7 (sette) giorni rispetto alla data fissata per l'assemblea generale.

### **Articolo 33 Costituzione dell'Assemblea Generale, quorum e votazioni**

1. L'assemblea generale si compone dei delegati nominati dalle assemblee separate ma possono assistervi anche i soci non delegati che abbiano partecipato a queste ultime.

2. In prima convocazione l'assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti tanti delegati eletti nelle assemblee separate che rappresentino la metà più uno dei soci della Cooperativa, salvo quanto previsto dal precedente art. 23.

In seconda convocazione l'assemblea generale è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei delegati intervenuti.

3. Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea generale delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci rappresentati dai delegati presenti, salvo quanto previsto dal precedente art. 23. Il voto è palese e si esercita per alzata di mano.

4. L'assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

5. L'assemblea generale nomina un segretario fra i membri del Consiglio di Sorveglianza o altri dipendenti della Cooperativa e due scrutatori.

6. Il presidente accerta l'identità e la legittimazione dei delegati presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea generale, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni delle assemblee separate su ciascun punto all'ordine del giorno.

7. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

8. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto dal notaio.

9. Le deliberazioni dell'assemblea generale non conformi alla legge o al presente statuto possono essere impugnate ai sensi dell'art. 2377 c.c. anche dai soci assenti, dissenzienti, astenuti nelle assemblee separate solo a condizione che, senza i voti espressi dai delegati nelle assemblee separate irregolarmente tenute venga meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

È ammessa, inoltre, la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In particolare, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video eventualmente collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi comunque ritenere svolta la riunione nel luogo che risulta dall'avviso di convocazione.

### **Articolo 34 Assemblee Separate**

1. Il Consiglio di Gestione, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Sorveglianza, convoca con lo stesso avviso di convocazione dell'assemblea generale le assemblee separate (art. 2540 c.c.) con il medesimo avviso dell'assemblea generale, contenente le stesse materie che vi verranno trattate, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, con intervallo di almeno ventiquattro ore, nonché l'elezione dei delegati alla predetta assemblea generale.

2. In ogni provincia in cui la Cooperativa svolge la propria attività deve essere tenuta almeno una assemblea separata.

3. Le assemblee separate possono essere convocate anche in date diverse l'una dall'altra, purché tutte almeno tre giorni prima della data in cui è stata convocata l'assemblea generale.

4. Fermi i poteri di convocazione statuiti da disposizioni di legge o di questo statuto, le assemblee possono essere convocate anche dal Consiglio di Sorveglianza, previa comunicazione al presidente del Consiglio di Gestione.

5. Ciascun socio può partecipare a una sola assemblea separata. In prima convocazione l'assemblea separata è validamente costituita se è presente o rappresentata non meno della metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

6. Hanno diritto al voto nelle assemblee separate del territorio della propria Sezione Soci i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

7. Ogni socio cooperatore persona fisica o persona giuridica ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Ciascuna diversa categoria di soci ha diritto di esprimere il numero di voti ad essa attribuiti dal presente Statuto o dalla delibera di emissione dei titoli rappresentativi dello status di socio.

Qualora sia stato costituito un apposito organismo rappresentativo dei Soci Finanziatori, ai sensi del Titolo III, il Consiglio di Gestione dovrà convocarlo in apposita Assemblea separata, alla quale si applicherà la disciplina del presente articolo ove compatibile.

8. Il socio cooperatore persona fisica può farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta da altro socio avente diritto al voto, che non sia membro del Consiglio di Sorveglianza né membro del Consiglio di Gestione o dipendente della Cooperativa o da società da essa controllate; ogni socio può rappresentare non più di cinque soci con deleghe separate per ognuno di essi.

9. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

10. La delega non può essere rilasciata in bianco e deve contenere il nome del rappresentante e il numero di carta socio.

11. La delega è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

12. Gli enti di cui alla lettera b) del comma 4. dell'articolo 4 partecipano alle assemblee a mezzo dei loro rispettivi rappresentanti. La rappresentanza potrà essere conferita sia al rappresentante di altro ente socio sia ad altro socio persona fisica, e dovrà risultare da estratto della deliberazione del rispettivo organo sociale competente da consegnare al presidente dell'assemblea e da conservare fra gli atti sociali.

La Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, l'Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori, o in ogni altro modo denominate o rappresentate ed i loro organismi territoriali possono assistere con propri rappresentanti ai lavori delle Assemblee.

13. Le assemblee separate sono, di norma, presiedute da un membro del Consiglio di Sorveglianza. o, in mancanza - nell'ordine - dal Presidente o dal Vice Presidente più anziano dell'organismo territoriale nel cui ambito si svolge o, in difetto, da un socio eletto della stessa Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti



14. L'assemblea elegge due scrutatori ed un segretario, scelto fra i soci presenti, il quale redige il verbale sottoscritto da lui stesso e dal presidente, dal quale constino le deliberazioni assembleari.

15. Il presidente accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolare costituzione dell'assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni da riportare nel predetto verbale.

16. Il voto è palese e si esercita per alzata di mano.

17. Ciascuna assemblea separata elegge, tra i soci, un proprio delegato e altresì un delegato supplente in sostituzione di quello effettivo eventualmente impossibilitato a partecipare all'assemblea generale.

Ogni delegato è portatore all'assemblea generale dei voti favorevoli, contrari ed astenuti espressi su ciascuna deliberazione dall'assemblea separata medesima ed è vincolato ad esprimere il voto nell'assemblea generale secondo il mandato ricevuto dall'assemblea separata che lo ha eletto.

18. I soci che hanno partecipato all'assemblea separata hanno facoltà di assistere all'assemblea generale, senza diritto di intervento né di voto.

19. Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle della assemblea generale cui sono preordinate.

È ammessa, inoltre, la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In particolare, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video eventualmente collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Fermo il diritto di intervento in assemblea ordinaria e straordinaria, i soci hanno anche il diritto a far pervenire alla Cooperativa, anteriormente allo svolgimento dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria, domande sui temi indicati all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Gestione è tenuto a rispondere a tali domande prima dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria o durante il suo svolgimento.

## **TITOLO VIII**

### **SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

La Società adotta il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-0cties e seguenti del codice civile.

#### **CONSIGLIO DI GESTIONE**

##### **Articolo 35 Composizione**

1. Il Consiglio di Gestione è costituito da un numero di componenti non inferiore a 3 né superiore a 7.

2. La maggioranza dei componenti del Consiglio di Gestione deve essere scelta fra i soci cooperatori.

Fermi restando i limiti di cui all'art. 2544 c. 2 c.c. ai soci finanziatori e ai possessori di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo III potrà essere riservata la nomina del numero di consiglieri di gestione loro spettante conformemente alla relativa delibera di emissione e ai relativi Regolamenti.

3. I componenti del Consiglio di gestione non debbono versare in una delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ e non possono far parte del Consiglio di Sorveglianza

Con appositi Regolamenti, approvati dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dall'Assemblea straordinaria, potranno essere determinate ulteriori cause di incompatibilità,

speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed eventualmente indipendenza cui subordinare l'assunzione della carica.

Restano in carica per un periodo consistente in tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono sempre rieleggibili. Tuttavia, quando l'ultimo esercizio della carica del Consiglio di Gestione coincide con l'ultimo esercizio della carica del Consiglio di Sorveglianza, il nuovo Consiglio di Gestione verrà nominato nella prima riunione del Consiglio di Sorveglianza successiva al suo rinnovo da parte dell'assemblea. Sino alla nomina rimangono in carica in regime di prorogatio i componenti del Consiglio di Gestione uscenti con pienezza di poteri.

4. I componenti del Consiglio di Gestione sono revocabili dal Consiglio di Sorveglianza in qualunque momento così come, senza necessità di giusta causa, sono revocabili (e/o attribuibili ad altri membri del Consiglio di Gestione) una o più deleghe con correlato potere di rappresentanza eventualmente loro attribuite (ivi comprese le cariche di presidente e/o vice presidente).

5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora sia rispettato il numero minimo di cui al primo comma, il Consiglio di Sorveglianza può tuttavia limitarsi a prendere atto della cessazione dei componenti del Consiglio di Gestione e non provvedere alla loro sostituzione.

6. Anche fuori dei casi previsti dal precedente comma, il Consiglio di Sorveglianza può ridurre il numero dei componenti del Consiglio di Gestione in qualunque momento, revocando alcuni consiglieri in carica, purché sia rispettato il numero minimo di cui al primo comma di questo articolo.

7. Ove il numero dei componenti del Consiglio di Gestione sia stato determinato in misura inferiore a quella massima prevista dallo statuto, il Consiglio di Sorveglianza può aumentare, in qualunque momento, il numero dei componenti del Consiglio di Gestione, provvedendo alle relative nomine. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

8. In caso di emissione di nuove azioni di soci finanziatori, questi avranno diritto a nominare i membri del Consiglio di Gestione ad essi eventualmente riservati ai sensi del presente Statuto e dai regolamenti di emissione.

### **Articolo 36 Convocazione e sedute**

1. Il Consiglio di Gestione è convocato dal presidente di regola almeno una volta al mese ed ogniqualvolta il presidente stesso lo ritenga necessario, oppure quando ne venga avanzata richiesta, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dalla maggioranza dei suoi componenti.

2. L'avviso di convocazione, contenente gli argomenti da trattare, è fatto a mezzo di lettera, e-mail, fax od altro idoneo mezzo, non meno di due giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, in modo che i componenti del Consiglio di Gestione siano informati almeno un giorno prima della riunione. Di tale avviso deve essere data notizia anche ai membri del Consiglio di Sorveglianza.

3. Il presidente coordina i lavori del consiglio e provvede affinché vengano fornite ai consiglieri adeguate e tempestive informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno, fermo restando che i consiglieri sono comunque tenuti ad agire in modo informato e che ciascuno di essi può richiedere ai soggetti competenti o addetti di fornire in consiglio le opportune informazioni e/o delucidazioni.

4. Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti. Le votazioni sono palesi e, a parità di voti, prevale il voto del presidente.

5. Le riunioni del consiglio potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti

almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

### **Articolo 37 Competenze**

1. La gestione della Cooperativa spetta esclusivamente al Consiglio di Gestione che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e istituisce un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale. In particolare:

- a. cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b. formula proposte al Consiglio di Sorveglianza sugli indirizzi generali, programmatici e strategici;
- c. predisporre i piani industriali, finanziari e il budget, in conformità agli indirizzi generali, programmatici e strategici deliberati dal Consiglio di Sorveglianza;
- d. sovrintende all'attuazione di tutte le decisioni strategiche e straordinarie;
- e. realizza gli strumenti di pianificazione e controllo di gestione;
- f. sviluppa e implementa adeguati sistemi di gestione del rischio;
- g. redige e trasmette al consiglio di sorveglianza il progetto di bilancio e la proposta di convocazione delle assemblee separate;
- h. delibera sulle domande di ammissione a socio e di recesso, nonché sulle esclusioni e sulle altre cause di scioglimento del rapporto sociale tenendo aggiornato il libro soci;
- i. indica nella relazione sulla gestione i criteri specificamente seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, documenta la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio e illustra nella relazione al bilancio le determinazioni assunte nell'ammissione dei nuovi soci;
- j. adegua lo statuto alle nuove disposizioni normative;
- j bis) bis istituisce o sopprime sedi secondarie.
- k. riferisce al Consiglio di Sorveglianza circa l'intera attività svolta nel primo semestre dell'esercizio. Fornisce inoltre con periodicità almeno mensile informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o da sue controllate;
- l. nomina i rappresentanti della Cooperativa in consorzi, società e altre forme associative finalizzate alla gestione di centri o parchi commerciali nei quali è presente la Cooperativa medesima;
- m. può individuare (scegliendoli fra i consiglieri stessi, i dirigenti e gli altri dipendenti della Cooperativa) institori (questi ultimi anche in relazione a determinati settori) così come può, stabilendone poteri, limiti e compensi, affidare anche a terzi incarichi per determinati affari, atti o categorie di atti;
- n. delibera, su richiesta dei Soci Finanziatori, la costituzione e/o la soppressione di apposita Sezione dei Soci Finanziatori alla quale assegnare gli stessi e alla quale saranno applicabili le norme dello Statuto e del regolamento delle Sezioni Soci in quanto compatibili;
- o. richiede, ove non vi abbia provveduto il Presidente, il versamento, in tutto o in parte, del residuo dell'apporto dovuto per la sottoscrizione degli Strumenti Finanziari Partecipativi previsti dall'art. 13 dello Statuto;

Il Consiglio di Gestione, per il tramite del consiglio di sorveglianza:

- a) è tenuto a richiedere pareri, all'Assemblea Consultiva delle Sezioni Soci, prima dell'approvazione del budget della Cooperativa predisposto dallo stesso Consiglio di Gestione, sulle previsioni del medesimo che riguardino iniziative commerciali destinate ai soci o, più in generale, benefici destinati a questi ultimi;
- b) potrà motivatamente non accogliere i pareri come sopra espressi.

Le modalità attuative relative al presente comma sono disciplinate con regolamento.

Per l'organizzazione delle proprie attività il Consiglio di Gestione si avvale del supporto di un segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso. Il segretario redige il verbale di ogni adunanza e lo sottoscrive unitamente al Presidente; cura inoltre la conservazione dei verbali e del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.

### **Articolo 38 Presidente del Consiglio di Gestione**

1. Il presidente del Consiglio di Gestione:

- a) coordina l'attività del consiglio;
- b) cura i rapporti con il presidente del Consiglio di Sorveglianza;
- c) può riscuotere somme di ogni natura o a qualsiasi titolo provenienti da soggetti pubblici o privati rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) può ricorrere, impugnare, resistere, e comunque agire davanti a qualsiasi autorità amministrativa, tributaria e, giurisdizionale in qualsiasi grado e/o collegio arbitrale (anche irrituale) nominando, se occorre, arbitri, arbitratori, avvocati, commercialisti, ragionieri, ingegneri, geometri e consulenti e/o periti di qualsiasi genere.
- e) può richiedere il versamento, in tutto o in parte, del residuo dell'apporto dovuto per la sottoscrizione degli Strumenti Finanziari Partecipativi previsti dall'art. [...] dello Statuto, nei modi, nei termini e alle condizioni previste dal relativo regolamento di Emissione.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue funzioni (compresa quella di rappresentanza) spettano al vice presidente (o ciascuno dei vice presidenti secondo la ripartizione disciplinata dal Consiglio di Sorveglianza al momento della loro nomina).

### **Articolo 39 Deleghe**

Il Consiglio di Gestione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente ed attribuisce ad un amministratore la responsabilità del sistema dei controlli interni.

Il Consiglio di Gestione determina gli obiettivi e le modalità di esercizio della delega, fermo restando che è suo compito l'istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili di cui all'art. 37.1, residuando all'organo collegiale la verifica della loro adeguatezza.

Al Consiglio di Gestione spetta comunque il potere di controllo e quello di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare o modificare in ogni tempo le deleghe.

Il potere di rappresentanza verso terzi del consigliere delegato sarà attribuito dal Consiglio di Sorveglianza secondo quanto previsto al successivo articolo 42, comma 1, lett. a).

Non possono essere attribuite al consigliere delegato le competenze di cui all'art. 2381 del codice civile e i poteri in materia di recesso dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci e comunque il compimento di atti di gestione aventi ad oggetto:

- 1) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- 2) l'assunzione, il trattamento economico ed il licenziamento del personale dirigente;
- 3) la costituzione di consorzi, Società consortili, GEIE, Società di progetto previste dalla vigente legislazione in materia e di associazioni in partecipazione, con esclusione della costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese previsti dalla vigente legislazione per concorrere ad affidamenti di contratti pubblici o privati che pertanto potranno essere delegati;
- 4) l'esecuzione dei lavori direttamente o tramite terzi così come previsto all'art. 4.1 lettera a), secondo capoverso;

Il consigliere delegato è tenuto a riferire al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza con cadenza almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono altresì essere delegati a dirigenti o dipendenti della Cooperativa, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Gestione, previa consultazione senza rilievi del Consiglio di Sorveglianza, può altresì nominare direttori generali, determinandone i poteri.

## **TITOLO IX RAPPRESENTANZA**

### **Articolo 40 Poteri di rappresentanza**

1. La rappresentanza della Cooperativa spetta al presidente del Consiglio di Gestione che la assume anche in caso di loro assenza o impedimento - per le particolari materie per le quali il potere di rappresentanza sia stato attribuito direttamente dal Consiglio di Sorveglianza a consiglieri delegati.
2. Nei confronti dei terzi la firma del vice presidente (o di uno dei vice presidenti) costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.
3. Il presidente del Consiglio di Gestione delega la rappresentanza ai soggetti individuati dal Consiglio di Gestione ai sensi del precedente art. 37 comma 1 lettera m) se e nei limiti disciplinati dalla relativa deliberazione.
4. Il presidente del Consiglio di Gestione anche fuori dai casi disciplinati nel precedente comma 3, per il compimento di determinati atti può attribuire con speciale procura il potere di rappresentanza a consiglieri che non siano muniti di delega nella materia interessata dalla procura, a dipendenti della società o a terzi.
5. I consiglieri delegati con poteri di rappresentanza possono, nell'ambito delle materie loro delegate, attribuire a dipendenti della Cooperativa addetti alle predette materie procure institorie e/o speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

## **TITOLO X CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA**

### **Articolo 41 Composizione e compensi**

1. Il Consiglio di Sorveglianza si compone di un numero di consiglieri non inferiore a venti e non superiore a quaranta. L'Assemblea nominerà altresì due componenti supplenti, destinati a subentrare per il caso di cessazione di alcuno dei componenti effettivi dell'organo.
2. L'assemblea ordinaria con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria approva un apposito regolamento elettorale, che stabilirà con maggiore dettaglio i requisiti, le competenze professionali, requisiti di onorabilità e indipendenza ulteriori a quelli stabiliti per legge, nonché le incompatibilità per la nomina nel Consiglio di Sorveglianza.
3. Lo stesso Regolamento fisserà il processo elettorale, le modalità di coinvolgimento nello stesso dell'organizzazione sociale, per garantire la piena rappresentatività dell'Organo rispetto alla base mutualistica; fisserà altresì le modalità di formazione della lista dei candidati al Consiglio di Sorveglianza da sottoporre all'Assemblea, a cura e sotto la responsabilità di una Commissione Elettorale nominata dall'Assemblea, come previsto dal successivo articolo 44. Fisserà, altresì, le modalità di votazione delle liste.
4. L'assemblea nomina altresì due supplenti.
5. Fermi restando i limiti di cui all'art. 2544 c. 2 c.c. ai soci finanziatori e ai possessori di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo III sarà riservata la nomina del numero di consiglieri di sorveglianza loro spettante conformemente alla relativa delibera di emissione e al regolamento.
6. I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi. Essi sono sempre rieleggibili e cessano dall'incarico alla data dell'assemblea generale successiva all'ultimo dei tre esercizi.
7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, subentrano i componenti supplenti in ordine di anzianità fin tanto che l'assemblea non avrà provveduto alla loro sostituzione ai sensi di legge.
8. Almeno un componente effettivo deve essere scelto fra revisori legali iscritti nell'apposito registro. Tale consigliere, in possesso di adeguate capacità per l'incarico, farà parte del comitato di controllo, con funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni e sulla gestione dei rischi.
9. I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono far parte del Consiglio di Gestione né intrattenere con la società o con società controllate rapporti di lavoro di alcun tipo.
10. Il consiglio di sorveglianza sceglie al suo interno un vice presidente per i casi di assenza o impedimento del presidente.

11. Il Consiglio di Sorveglianza è convocato dal suo presidente di norma una volta al mese, oppure quando ne venga avanzata richiesta (che dovrà contenere la specifica indicazione delle materie da trattare) da almeno un terzo dei suoi componenti o da cinque consigli di sezione soci.

12. L'avviso di convocazione, contenente gli argomenti da trattare, è fatto a mezzo di lettera, e-mail, fax o altro idoneo mezzo, non meno di due giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri siano informati almeno un giorno prima.

13. Le riunioni del consiglio potranno essere tenute anche mediante audio o videoconferenza, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

14. Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di consiglieri presenti. Le votazioni sono palesi e, a parità di voti, prevale il voto del presidente.

15. I componenti del consiglio di sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, hanno diritto ad un compenso per l'opera svolta, che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'assemblea all'atto della loro nomina.

16. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 primo comma lett. f), il Consiglio di Sorveglianza stabilisce i compensi per i consiglieri a cui siano attribuiti particolari incarichi, poteri o funzioni dallo statuto o dal consiglio di sorveglianza stesso.

Per l'organizzazione delle proprie attività il Consiglio di Sorveglianza si avvale del supporto di un segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso. Il segretario redige il verbale di ogni adunanza e lo sottoscrive unitamente al Presidente; cura inoltre la conservazione dei verbali e del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.

## **Articolo 42 Competenze**

1. Il Consiglio di Sorveglianza:

- a) nomina e revoca i componenti e il presidente del Consiglio di Gestione e può individuare deleghe operative da affidare a uno o più dei consiglieri nominati, con correlato potere di rappresentanza esterna. Sceglie altresì fra consiglieri di gestione nominati uno o più vice presidenti con funzioni di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento (e laddove scelga più vice presidenti ne individua per settore le funzioni di rappresentanza vicaria);
- b) stabilisce il compenso dei consiglieri di gestione;
- c) delibera in ordine alla azione di responsabilità dei componenti il Consiglio di Gestione;
- d) delibera in merito all'adesione della Cooperativa ad una associazione nazionale di rappresentanza, coerente con lo scopo e l'oggetto sociale del presente statuto;
- e) propone all'assemblea ordinaria, nell'anno precedente la scadenza del Consiglio di Sorveglianza, il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per i tre successivi esercizi;
- f) propone all'assemblea ordinaria, nell'anno precedente la scadenza del Consiglio di Sorveglianza, la commissione elettorale;
- g) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, dopo aver acquisito il parere obbligatorio non vincolante delle assemblee consultive delle sezioni soci;
- h) indica coloro che devono svolgere la funzione di presidente delle assemblee separate, nonché un loro sostituto;
- i) vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- j) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati;
- k) delibera in ordine alle operazioni strategiche;
- l) delibera gli indirizzi generali, programmatici e strategici;
- m) approva i piani industriali, finanziari e il budget predisposti dal Consiglio di Gestione;

- n) indica i fabbisogni annuali necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, sociali e di sorveglianza;
  - o) delibera la costituzione, l'accorpamento e la cancellazione delle Sezioni Soci, definendone il territorio geografico di competenza, in accordo con quanto previsto dal presente statuto e dagli appositi regolamenti;
  - p) delibera, sentito il parere del Consiglio di Gestione, in merito alla fusione per incorporazione di società possedute per almeno il novanta per cento del capitale;
  - q) delibera in ordine alle nomine alle cariche sociali previste nelle società partecipate e organizzazioni ed enti, a esclusione di quelle espressamente demandate al consiglio di gestione.
  - r) delibera la costituzione di un comitato di controllo con funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni e sulla gestione dei rischi;
  - s) ha inoltre facoltà di istituire altri comitati ovvero commissioni;
  - t) delibera sulle procedure di programmazione pluriennale previste dall'articolo 12.
  - u) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa vigente o dallo Statuto;
2. Nella riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, un terzo dei componenti di questo può chiedere che tale bilancio venga approvato dall'assemblea dei soci.
3. Tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza sono tenuti a partecipare alle assemblee generali.

#### **Articolo 43 Presidente**

1. Il presidente del Consiglio di Sorveglianza:
- a) presiede le riunioni del consiglio;
  - b) presiede l'assemblea generale dei delegati dei soci, assicurandone il corretto svolgimento;
  - c) presiede il consiglio generale delle sezioni soci, assicurandone il corretto svolgimento;
  - d) propone al Consiglio di Sorveglianza l'articolazione organizzativa interna;
  - e) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione tramite il suo presidente;
  - f) presidia la comunicazione sociale in relazione alla missione e al ruolo sociale della Cooperativa;
  - g) presidia le attività sociali che rientrano nella missione della Cooperativa e promuove i rapporti istituzionali con i soci e con gli organismi dell'organizzazione sociale;
  - h) promuove e cura i rapporti istituzionali con il Movimento Cooperativo, con il Mondo Associativo e con le Istituzioni Pubbliche in relazione alla missione della Cooperativa;
  - i) convoca il consiglio generale delle sezioni soci mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
2. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue funzioni spettano al vicepresidente.

#### **Articolo 44 Commissione Elettorale**

La commissione elettorale presiede alla regolarità e correttezza del processo elettorale, dirime eventuali contestazioni e procede alla formazione, sotto la guida e il coordinamento del suo presidente, della lista dei candidati al Consiglio di Sorveglianza e all'eventuale sostituzione di quelli in carica, come sarà disciplinato da apposito regolamento.

I componenti della commissione elettorale durano in carica tre anni e devono essere scelti fra i soci della cooperativa che siano iscritti nel libro soci da almeno 4 anni, con comprovati requisiti di onestà, onorabilità e indipendenza di giudizio nonché con comprovata esperienza maturata all'interno della Cooperativa o dei consigli delle Sezioni Soci o che godano di riconosciuto prestigio nel mondo cooperativo;

## **TITOLO XI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

### **Articolo 45 Nomina**

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. L'assemblea della Cooperativa, sentito il Consiglio di Sorveglianza, conferisce l'incarico, che ha una durata di tre esercizi, e determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intero periodo.

### **Articolo 46 Competenze**

1. Il soggetto al quale è attribuita la revisione legale dei conti:
  - a) verifica, almeno ogni tre mesi, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
  - b) verifica altresì che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, ove redatto, corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano;
  - c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
2. Il soggetto che esercita la revisione legale dei conti può chiedere al Consiglio di Gestione documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad ispezioni.
3. Il Consiglio di Sorveglianza e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

## **TITOLO XII NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 47 Efficacia delle previsioni statutarie**

Le previsioni contenute nel presente statuto prevalgono, qualora contrastanti, con quanto contenuto nei regolamenti in vigore

### **Articolo 48 Clausola per arbitrato in materia societaria**

Le controversie che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la Cooperativa, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale verranno deferite alla decisione di un Arbitro (o un Collegio Arbitrale) nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Grosseto, secondo il relativo Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura. A tal fine, i soggetti interessati dichiarano di conoscere e specificatamente accettare tale Regolamento, con particolare riguardo alle modalità di designazione degli arbitri, che decideranno in via rituale e secondo diritto. La decisione verrà resa a norma e per gli effetti delle vigenti regole sancite dal Codice di procedura civile e il relativo lodo sarà impugnabile anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.